



# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/04/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2021

Modifiche in vigore dal 28/04/2021

# REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI GENOVA

## Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del [decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997](#), e successive modificazioni, e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 del [Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011](#).
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del [D.Lgs. 14.3.2011 n. 23](#).
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

## Articolo 2 PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

## Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.  
*I bis. abrogato*
2. A decorrere dall'entrata in vigore del [D.L. n. 34/2020](#) convertito con [L. n. 77/2020](#), il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

## Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del [D. Lgs 18.8.2000 n. 267](#) e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 5 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
  - b) Coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;
  - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente;
  - c bis) Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
  - d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
  - e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
  - f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
  - g) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), c) e c bis) sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Tale certificazione deve essere conservata dal gestore fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al soggiorno dei soggetti esentati per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione si riserva di effettuare.

## **Articolo 6 MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della [Legge 296 del 27.12.2006](#), deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 8 VERSAMENTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile di imposta, effettua il versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi previsti per legge.
2. Il responsabile di imposta che, all'interno di ciascun trimestre solare, si trovi a dover versare un importo pari o inferiore a € 100, può cumulare il versamento con i trimestri successivi sino al superamento di tale soglia ovvero in un'unica soluzione in occasione della scadenza del quarto trimestre qualora tale soglia non

sia superata nell'anno solare. Resta fermo l'obbligo del responsabile di presentare le comunicazioni trimestrali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

## **Articolo 9** **OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'amministrazione comunale l'imposta secondo le modalità e i tempi previsti all'art.8.
2. I gestori, responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, hanno l'obbligo di comunicare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 2 bis. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento ed è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale.
- 2 ter. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter [del D.lgs. n. 23/2011](#) e dell'art. 4 comma 5 ter del [D.L. n. 50/2017](#) integrati dall'art. 180 della [L. n. 77/2020](#) di conversione del [D.L. n.34/2020](#) dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180 e dal relativo decreto attuativo.
- 2 quater. Il responsabile di imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta, ai sensi di legge.

## **Articolo 10** **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge [27 dicembre 2006, n. 296](#).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
  - b bis) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato;
  - b ter) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

## **Articolo 11** **SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai [decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473](#), nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del [D. Lgs. n. 471/1997](#) così come previsto dall'art. 4, comma 1ter del [D. Lgs. n. 23/2011](#) e dall'art. 4, comma 5 ter del [D.L. n. 50/2017](#) integrati dall'art. 180 della [L. n. 77/2020](#), di conversione del [D.L. n. 34/2020](#).
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 3 bis. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del [D. Lgs. n. 296/2000](#).
- 3 ter. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 9, commi 2, 2 bis, all'art. 10 commi 2 e 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, c.9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a

500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del [D. Lgs. n. 267/2000](#). Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla [L. n. 689/1981](#).

## **Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 13 RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

2 bis. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

## **Articolo 14 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

## **Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.

## **Articolo 16 COMUNICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 [D. Lgs n. 446/1997](#) nonché dell'art. 13 comma 15 del [Dl. n.201/2011](#), convertito in [legge n. 214/2011](#), il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

